

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 112 dd. 16 giugno 2016

Oggetto: Indizione RdO (Richiesta di Offerta), da espletarsi sul MePAT, per l'affidamento dell'incarico di manutenzione semestrale dei presidi antincendio installati presso gli edifici dei comuni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia. (CIG Z8C19B386D)

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 02.02.2016

Premesso che vi è l'obbligo di legge di revisionare semestralmente i presidi antincendio dislocati presso gli immobili di proprietà comunale e che i contratti di manutenzione in essere risultano attualmente scaduti, per cui si rende necessario provvedere ad affidare un nuovo incarico;

Atteso che attualmente i presidi antincendio sono così dislocati presso gli immobili dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia:

		SARNONICO	CAVARENO	ROMENO	RONZONE	MALOSCO	TOTALE
MUNICIPIO	estintori polvere 6 Kg	8	7	9	5	12	41
	estintori polvere 9 kg	-	-	2	-	2	4
	estintori CO2	1	1	1	1	1	5
	manichette	4	3	-	-	5	12
	porte REI	-	-	-	1	2	3
SCUOLA ELEMENTARE	estintori polvere 6 Kg	6	7	17	-	-	30
	estintori polvere 9 kg	-	-	1	-	-	1
	estintori CO2	-	-	-	-	-	-
	manichette	2	4	13	-	-	19
	porte REI	-	-	-	-	-	-
CASA SOCIALE	estintori polvere 6 Kg	3	-	3	4	-	10
	estintori polvere 9 kg	-	-	-	-	-	-
	estintori CO2	-	-	-	-	-	-
	manichette	3	-	1	3	-	7
	porte REI	2	-	-	1	-	3
SCUOLA MATERNA	estintori polvere 6 Kg	7	14	8	-	-	29

	estintori polvere 9 kg	-	-	1	-	-	1
	estintori CO2	-	-	1	-	-	1
	manichette	3	4	3	-	-	10
	porte REI	-	-	-	-	-	-
EDIFICIO POLIFUNZIONALE sede provv. municipio o p.ed. 1/1	estintori polvere 6 Kg	-	4	8	-	-	12
	estintori polvere 9 kg	-	-	2	-	-	2
	estintori CO2	-	-	-	-	-	-
	manichette	-	-	2	-	-	2
	porte REI	-	-	-	-	-	-
AMBULATORI	estintori polvere 6 Kg	-	1	-	-	-	1
	estintori polvere 9 kg	-	-	-	-	-	-
	estintori CO2	-	-	-	-	-	-
	manichette	-	-	-	-	-	-
	porte REI	-	-	-	-	-	-
ASILO NIDO	estintori polvere 6 Kg	3	-	-	-	-	3
	estintori polvere 9 kg	-	-	-	-	-	-
	estintori CO2	-	-	-	-	-	-
	manichette	-	-	-	-	-	-
	porte REI	-	-	-	-	-	-
CENTRI SPORTIVI	estintori polvere 6 Kg	7	-	-	-	-	7
	estintori polvere 9 kg	-	-	-	-	-	-
	estintori CO2	-	-	-	-	-	-
	manichette	3	-	-	-	-	3
	porte REI	2	-	-	-	-	2
MAGAZZINI COMUNALI	estintori polvere 2 Kg	3	4	3	3	3	16
	estintori polvere 6 Kg	-	-	-	-	2	2
	estintori polvere 9 kg	-	-	4	-	-	-
	estintori CO2	-	-	-	-	-	-
	manichette	1	-	2	1	-	4
	porte REI	-	-	-	2	-	2

ritenuto opportuno che l'incarico avvenga a trattativa privata ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21, comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 19.07.1990,n.23 e ss.mm. , con confronto concorrenziale tra almeno tre ditte individuate dall'Amministrazione , con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso con il sistema di unica offerta , con affidamento da perfezionarsi tramite il MePat o MePa;

rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei

parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC;

ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA / MEPAT);

ritenuto di procedere all'affido dell'incarico in parola, con confronto concorrenziale a trattativa privata, tramite invio di RDO a fornitori individuati come idonei e abilitati presso la piattaforma PAT MERCURIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 19.07.1990,n.23 e ss.mm;

ritenuto prioritario , a tale proposito, approvare idoneo capitolato speciale per l'affidamento del servizio di che trattasi e schema di lettera di invito ;

visti gli allegati – capitolato speciale (allegato A) , schema di lettera di invito (allegato B) – predisposti dall'ufficio di segreteria e considerati gli stessi meritevoli di approvazione ;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di attivare per le motivazioni esposte in premessa la procedura per l'affidamento a trattativa privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 19.07.1990,n.23 e ss.mm da esperirsi mediante richiesta di RDO su MEPA ad almeno tre fornitori iscritti al MEPA, del servizio di manutenzione semestrale dei presidi antincendio installati presso gli edifici dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Cavareno – Romeno – Malosco - Ronzone e Sarnonico) per il periodo dal 15.05.2016 al 31.12.2016, con aggiudicazione al prezzo più basso ;
2. di approvare il capitolato speciale per l'affidamento del servizio (allegato A), e lo schema di lettera di invito (allegato B) , tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ;

3. di invitare alla gara ufficiosa le ditte come individuate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che tale elenco dovrà rimanere riservato fino al termine della procedura di gara;
4. di imputare la spesa presunta di € 3.500,00 + Iva, per un complessivo pari ad € 4.270,00 derivante dal presente atto ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'es.fin. in corso adeguatamente disponibile :

CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO
297	1 01 05 03	1.759,64
621/1	1 04 01 03	362,32
621/2	1 04 01 03	258,80
623/3	1 04 01 03	181,16
682/1	1 04 02 03	181,16
682/2	1 04 02 03	465,84
682/3	1 04 02 03	155,28
871	1 06 02 03	181,16
1462	1 10 04 03	724,64

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.